

# OGGI

N. 7513/2004 e N. 7541/2004 R.G.

## TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

### SEZ. 1<sup>a</sup> CIVILE

Il giudice designato

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei procedimenti riuniti ex art. 2378, 3° comma, c.c. e 700 c.p.c. promossi in corso di causa, con ricorso depositato il 17.9.2004 e con ricorso depositato in data 20.9.2004, rispettivamente:

da

Comune di Venezia, in persona del Sindaco prof. Paolo Costa,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Luchi e Zeno Forlati, con

domicilio eletto in Venezia presso lo studio di quest'ultimo,

per mandato a margine dell'atto di citazione notificato il 7 ed il 10 settembre 2004

- attore ricorrente -

e da

Amministrazione della Provincia di Venezia, in persona del Presidente dr.

Davide Zoggia,

rappresentata e difesa dagli avv. ri Adelchi Chinaglia e Maurizio Visconti ed

elettivamente domiciliata nella propria sede presso l'ufficio del primo,

per mandato a margine dell'atto di citazione

- attrice ricorrente -

contro



Aeroporto di Venezia - Marco Polo Save S.p.A., in persona del Presidente dott. Enrico Marchi, rappresentata e difesa dal prof. avv. Franco Monelli dal prof. avv. Vittorio Domenichelli e dagli avv.ti Paolo Gnignati, Vittorio Luppoli e Mario Roli, con domicilio eletto in Venezia presso lo studio dell'avv. Gnignati, per mandato in calce alla memoria depositata il 7.10.2004 ed alla copia notificata degli atti di citazione

- convenuta resistente -

e contro

Veneto Sviluppo S.p.A., in persona del Presidente sig. Paolo Sinigaglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Grimaldi, Salvatore Grimaldi, Francesco Sciarbone, Sara Bonivento e Cristiana Albisinni, con domicilio eletto in Venezia presso lo studio dell'avv. Bonivento, per mandato a margine della memoria depositata il 7.10.2004

- convenuta resistente -

Il giudice designato

sentiti all'udienza tenutasi l'11.10.2004 gli amministratori ed i sindaci della Save, i legali rappresentanti dei ricorrenti e delle società resistenti, nonché i procuratori delle parti, a scioglimento della riserva assunta in tale udienza osserva quanto segue.

Con deliberazioni approvate, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria in data 3.8.2004, dall'assemblea dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo Save S.p.A. con il voto favorevole di otto soci su dieci presenti, rappresentanti il 60,22% del capitale sociale, veniva disposto, tra l'altro, l'aumento del capitale di euro 8.287.500,00, mediante emissione di un



massimo di 12.750.000 azioni ordinarie al valore nominale di euro 0,65 ciascuna, da offrire in sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione, al pubblico ed agli investitori professionali, in funzione dell'ammissione, anch'essa deliberata, della società alla quotazione sul mercato telematico azionario; ed un ulteriore aumento di capitale di euro 390.000,00 da offrire in opzione ad alcuni dipendenti della società e di quelle da essa controllate; nonché il conferimento al consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega al suo Presidente, di tutti i poteri necessari per conseguire l'ammissione alla quotazione in borsa compiendo tutti gli atti e negozi necessari ed opportuni per conseguire detto fine (doc. 11 del Comune).

Con due distinti atti di citazione il Comune di Venezia e la Provincia di Venezia, i due soci dissenzianti, partecipanti, rispettivamente, con il 19,3% ed il 19,073%, impugnavano le predette delibere, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità o che venissero annullate deducendo, considerati i due atti unitariamente e complessivamente: a) vizi formali, per il mancato rispetto dell'art. 2441, 6° comma, e dell'art. 2437 ter, 6° comma, c.c.; b) la violazione da parte del socio Veneto Sviluppo spa (finanziaria della Regione Veneto) delle norme che imponevano ai tre soggetti fondatori pubblici una partecipazione paritetica ed una condotta comune nell'attività di gestione, con conseguente invalidità dei voti espressi dalla società medesima; c) una riduzione delle partecipazioni degli enti pubblici fondatori, senza l'osservanza delle procedure sulle dimissioni di tali partecipazioni; d) la mancata individuazione dell'interesse della società legittimante l'esclusione del diritto di opzione; e) l'assenza di una puntuale specificazione dei motivi per i quali la quotazione in borsa corrisponderebbe all'interesse sociale.

Con contestuali ricorsi, come già anticipato nei rispettivi atti di citazione, sia il Comune che la Provincia di Venezia hanno chiesto che l'esecuzione delle deliberazioni venisse sospesa richiamando le ragioni addotte a sostegno delle domande di nullità e di annullamento, e prospettando il grave pregiudizio che avrebbero subito se fossero state eseguite, in conseguenza sia della diminuzione percentuale della partecipazione sociale, sia della perdita di valore dei rispettivi pacchetti azionari.

L'esecuzione delle deliberazioni impugnate può essere sospesa, a norma dell'art. 2378, 4° comma, c.c., solamente se, a seguito di una valutazione comparativa, risulterà che il pregiudizio che subirebbero i ricorrenti dall'esecuzione delle deliberazioni stesse assume una rilevanza prevalente rispetto a quello che verrebbe a subire la società da tale sospensiva, nell'ipotesi che l'impugnativa risultasse infondata.

Ne consegue che ai fini dell'indicata comparazione si rende necessario un accertamento del *fumus boni iuris* mediante una valutazione sommaria delle ragioni poste a fondamento delle domande di nullità e di annullamento.

Infatti la prognosi sull'esito del giudizio così attuata (c. d. *fumus boni iuris*) costituisce un elemento da considerare nel giudizio di comparazione degli opposti interessi, sul contenuto e sui limiti dei quali non può non assumere una preponderante rilevanza.

La domanda concernente la nullità delle deliberazioni per illiceità dell'oggetto, in quanto le stesse violerebbero le norme sulle dismissioni dalle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale, non sembra che possa avere esito favorevole, sia in



quanto alla Save, società costituita sulla base della legge speciale n. 938/86, per la gestione totale e non precaria dell'aeroporto di Venezia, non sono applicabili le norme invocate dai ricorrenti (legge finanziaria del 1994 ed il relativo regolamento attuativo, con relative disposizioni richiamate sulle cessioni delle partecipazioni pubbliche, sulla scelta del socio privato di maggioranza e sulla stipulazione di patti di *governance* tra soci pubblici e nuovi soci, nonché il D.M. 12.11.1997 n. 521, se non e con i limiti specificati, per lo schema convenzionale di cui all'art. 17, in caso di estensione della durata della concessione), sia in quanto le deliberazioni impugnate non hanno ad oggetto la cessione del pacchetto di maggioranza, bensì l'aumento del capitale ai fini della creazione delle azioni (c.d. "flozzante") necessarie per la quotazione in borsa, sia infine perché né il Comune né la Provincia di Venezia sono titolari di un pacchetto azionario di maggioranza.

Né può ritenersi che l'operazione sia viziata da eccesso di potere, per essere stata, in realtà finalizzata alla riduzione della partecipazione azionaria dei soci "pubblici" ed alla costituzione di una nuova maggioranza, quando il Comune e la Provincia di Venezia da tempo hanno manifestato sin dal 1998 nell'assemblea l'opportunità della quotazione in borsa della Save ed il Comune ha anche affermato in una precedente assemblea (quella del 30.1.2001 - v. relativo verbale) che la quotazione avrebbe potuto avvenire mediante il solo aumento del capitale.

Nemmeno la domanda di asserita annullabilità per le doglianze relative a violazioni formali del procedimento indicate sub a), a seguito della valutazione sommaria consentita nella presente sede, può conseguire una


prognosi favorevole, essendo fondate su un'errata applicazione del principio, da considerarsi generale, dettato dagli artt. 1187 e 2963 c.c. e 155 c.p.c., per il computo dei termini, valevole anche per quelli "a ritroso".

Infatti i termini procedurali, per la cui lesione potrebbe essere ipotizzata l'annullabilità delle deliberazioni, appaiono essere stati tutti rispettati; valga quale esempio quello per il deposito della relazione dei sindaci nella sede della società, avvenuto in data 19.7.2004 e, dunque, 15 giorni prima dell'assemblea, a norma dell'art. 2441, 6° comma, c.c..

Peraltro, dal verbale dell'assemblea del 3.4.2004 risulta in modo inequivocabile la conoscenza da parte dei ricorrenti del parere del collegio

sindacale e del valore delle azioni, acquisita con modalità tali che hanno consentito la loro partecipazione all'assemblea con una adeguata preparazione sulla posizione da adottare e sulle relative giustificazioni da esporre; così che avendo gli adempimenti in questione raggiunto pienamente il loro scopo, in mancanza di doglianze degli altri soci, è quantomeno da dubitarsi che l'ipotizzata violazione del termine potesse essere causa di annullamento delle deliberazioni adottate.


Non sembra fondata nemmeno la censura sub b), atteso che l'obbligatorietà di votazione conforme dei tre enti pubblici fondatori non è certamente evincibile in via presuntiva dalla loro partecipazione paritetica prevista dalla L. 938/86, specie a seguito dell'abrogazione da parte del d. l. n. 251/95 convertito in L. n. 351/95 del requisito maggioritario di dette partecipazioni complessivamente considerate, del tutto opportuna, comportando il requisito stesso, nell'ipotesi di posizioni diverse (la cui ricorrenza è facilmente ipotizzabile nel caso che i tre enti territoriali siano retti da formazioni di



diversa fede politica) difficoltà insuperabili di natura gestionale ad una S.p.A. che, come tale, deve operare nel mercato di riferimento con la tempestività decisionale dallo stesso richiesta e con gli strumenti propri del diritto privato.

Inoltre non può non essere tenuto presente: che il procedimento interno per la formazione della volontà dei tre enti territoriali, previsto dal d. lgs. n. 267/2000, non consente un preventivo coordinamento e, in caso di posizioni contrastanti, una determinata espressione di voto unitaria; che la Regione non è socio della Save, ma vi partecipa solo indirettamente tramite altra S.p.A. (Veneto Sviluppo S.p.A.) la quale, anche se da essa controllata, conserva la propria autonomia; che, infine, non risulta nemmeno una prassi che possa in qualche modo confortare l'assunto dei ricorrenti, non essendo la stessa comunque desumibile da eventuali riunioni precedenti le assemblee.

L'esclusione del diritto di opzione, poi, confutato per quanto precedentemente evidenziato il vizio di eccesso di potere, non può che trovare la sua ovvia giustificazione nell'operazione volta ad ottenere la quotazione della società in borsa, con l'inerente necessità di creare il c. d. "flottante" e, su tale decisione, come su quella concernente l'indicata modalità operativa, essendosi in presenza di scelte gestionali proprie dell'imprenditore collettivo, non è consentito alcun sindacato da parte del giudice, diverso da un controllo meramente formale in ordine alla coerenza logica ed alla non conflittualità con norme inderogabili e con lo statuto, nel caso non ravvisabili.





Per le considerazioni che precedono, valevoli in parte anche per evidenziare l'infondatezza delle pretese dei ricorrenti ex art. 700 c.p.c, le domande di sospensiva dell'esecuzione delle deliberazioni devono essere respinte.

La richiesta di pronuncia sulla sospensiva anche in caso di applicazione dell'art. 24 del d. lgs. n.5/2003 per quel che concerne la trasformazione del procedimento cautelare in giudizio abbreviato, rende inammissibile tale trasformazione finalizzata ad una pronta decisione della controversia nel merito, in alternativa al provvedimento d'urgenza, la cui pronuncia è prevista come possibile solamente quando si ripresentano ragioni d'urgenza, per essere stato disposto il rinvio dell'udienza di discussione (art. 24, comma 7).

Inoltre, nel caso di specie, la chiesta trasformazione comporterebbe una violazione del principio del contraddittorio, non essendo per le società convenute, non costitutesi, ancora maturato il termine per la notificazione delle comparse di risposta.

P.Q.M.

respinge le istanze di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni approvate dall'assemblea dei soci della Save spa in data 3.8.2004;  
 manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.

Venezia, 13.10.2004

Il Giudice designato  
 (dr. Roberto Zacco)

*Roberto Zacco*

*per il verbale  
 all'originale  
 13.10.04*

TRIBUNALE ORDINARIO - VENEZIA

Spiega conforme all'originale

Venezia, 14 OTT. 2004



L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2  
*(Adriana Mezzadama)*

DEPOSITATO  
 13. OTT. 2004

*Adriana Mezzadama*

... pagamento di € 21,62  
 ... di marche sull'originale.  
 Venezia, il 14.10.04  
 L'Operatore Giudiziario B2  
 Adriana Mezzadama